

LINEE GUIDA

La Giunta dell'Unione, sentita la Società della Salute, fissa i criteri in base ai quali individuare i beneficiari degli strumenti di solidarietà alimentare.

In particolare sono definitivi dalla Giunta:

- 1) *i requisiti per la presentazione delle istanze;*
- 2) *i criteri di attribuzione dei benefici;*
- 3) *l'entità minima e massima del beneficio;*
- 4) *la procedura per la concessione dei benefici e le modalità di utilizzo degli strumenti di solidarietà alimentare;*
- 5) *verifiche ed i controlli sugli aventi diritto;*
- 6) *adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza*

Quanto sopra risulta dettagliatamente riportato nell'allegato B

I Comuni apprestano le necessarie variazioni di bilancio per gestire (anche con semplice delibera di Giunta) l'incasso delle somme trasferite dal Ministero e per il successivo loro impiego.

Le somme vengano iscritte in Bilancio come *“misure urgenti di solidarietà alimentare”*.

Le somme sono gestite dai Comuni senza che operi alcun alcun trasferimento in favore all'Unione

I Comuni provvedono alla pubblicizzazione, con le modalità ritenute più idonee, di apposito Avviso finalizzato alla individuazione degli esercizi commerciali tramite i quali attivare le misure di cui all'OCDPC n.658

E' facoltà di ogni singolo Ente sottoscrivere con gli esercizi commerciali individuati apposita convenzione con la quale regolare i reciproci rapporti

L'elenco, salvo diversa scelta del Comune, ha carattere *“aperto”* ; gli esercizi commerciali potranno, in questo caso, avanzare domanda di iscrizione in ogni momento.

L'elenco in questione viene pubblicizzato sulla *homepage* di ogni Comune

Il Dirigente del Servizio sociale dell'Unione, in stretta collaborazione con la Società della salute (SDS), predispone :

- *un sintetico Avviso - per i cittadini - che pubblicizza le iniziative di solidarietà alimentare previste dall'OCDPC*

- *la modulistica necessaria (autocertificazione) per richiedere l'accesso agli strumenti di solidarietà alimentare (buoni alimentari / generi alimentari vari e generi di prima necessità)*

- *un facsimile simile di buono alimentare*

I Comuni dell'empolese Valdelsa e la SDS pubblicizzano, sui propri siti istituzionali, tutte le iniziative di solidarietà alimentare

I Comuni individuano gli uffici/sportelli (anche sportelli sociali) deputati a ricevere le istanze per l'attivazione degli strumenti di solidarietà alimentare

Le istanze possono essere trasmesse al Comune:

-per PEC,

-per posta elettronica ordinaria,

-o consegnate *brevi manu* (su appuntamento)

Gli sportelli sociali dell'Unione attivano appositi “numeri telefonici dedicati” per supportare i cittadini nella compilazione della autocertificazione questo affinché sia limitata al massimo la presenza e la permanenza dei richiedenti presso il Comune (*permanenza limitata alla sola riconsegna – nel caso di consegna brevi manu - dell'autocertificazione*)

Le autocertificazioni ricevute sono prontamente trasmesse, dagli uffici /sportelli addetti alla ricezione, alla SDS all'indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato dalla SDS.

Apposite Commissioni (*composte dagli assistenti sociali della SDS ed eventualmente dal personale assegnato agli sportelli sociali*) provvedono all'istruttoria sulle autocertificazioni.

Le operazioni di cui sopra (istruttoria) sono svolte anche “da remoto” in modalità di videoconferenza

Ad istruttoria terminata gli elenchi con i nominativi degli aventi diritto sono approvati dalla SDS

Come ben specificato al comma 1 dell'art 5 dell'allegato B la SDS potrà, inserire – nell'elenco degli aventi diritto alla solidarietà alimentare - nuclei familiari già in carico ai servizi sociali

Gli elenchi completi degli aventi diritto alla solidarietà alimentare sono trasmessi al Dirigente del Sociale dell'Unione

A ciascun Comune (*Segreteria del Sindaco*) sono invece trasmesse le sole *generalità* degli aventi diritto agli strumenti di solidarietà alimentare con residenza/domicilio sul territorio del Comune medesimo

I Comuni individuano gli Enti del terzo settore (ETS) presenti sul proprio territorio per il tramite dei quali far pervenire, agli aventi diritto, gli “ aiuti alimentari” (buoni alimentari / generi alimentari / prodotti di prima necessità).

Laddove ritenuto opportuno, i singoli Comuni, potranno sottoscrivere con gli ETS apposite convenzioni. Nelle convenzioni vengono regolati i rapporti fra le parti

Laddove i Comuni optino - quale strumento di solidarietà alimentare – per il buono alimentare, i Comuni provvedono, autonomamente, a stampare, firmare e numerare progressivamente i buoni alimentari emessi. I buoni alimentari sono conformi al modello di “ buono” approvato dal Dirigente del Sociale dall'Unione.

I buoni alimentari sono sottoscritti dal Sindaco del Comune.

Sono ammesse anche forme diverse di intervento in “solidarietà” (diverse rispetto al buono alimentare ed al pacco spesa) o indiretto di prodotti da parte del Comune

Ciascun Comune comunica agli esercizi commerciali le generalità dei soggetti ammessi alla solidarietà alimentare

Ogni Comune provvede, per proprio conto, ad :

- *organizzare sistemi di rendicontazioni e di controlli sulle spese legate alla solidarietà alimentare ;*

- *attivare forme di controllo (anche a “campione”) sulle autocertificazioni rese dagli istanti;*

In caso di riscontata mendicizia delle dichiarazioni saranno attivate le dovute segnalazioni alla competente Autorità giudiziaria